

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. P. CHIRONI"

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

<b>TITOLO I: DIRITTI E DOVERI</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO II: REGOLAMENTO DISCIPLINARE</b> .....	<b>6</b>
<b>TITOLO III: REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>TITOLO IV: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 133/96</b> .....	<b>16</b>
<b>TITOLO V: REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI</b> .....	<b>16</b>
<b>TITOLO VI: REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA</b> .....	<b>17</b>
<b>TITOLO VII: REGOLAMENTO DEL LABORATORIO LINGUISTICO</b> .....	<b>18</b>
<b>TITOLO VIII: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA</b> .....	<b>19</b>
<b>TITOLO IX: REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SCIENZE INTEGRATE, CHIMICA E FISICA</b> .....	<b>20</b>
<b>TITOLO X: REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA</b> .....	<b>20</b>
<b>TITOLO XI: REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI</b> .....	<b>21</b>
<b>TITOLO XII: L'ORA ALTERNATIVA ALL'ORA DI RELIGIONE</b> .....	<b>22</b>
<b>TITOLO XIII: REGOLAMENTO DEI CORTILI</b> .....	<b>22</b>
<b>TITOLO XIV: PAUSA DIDATTICA E ATTIVITÀ RECUPERO</b> .....	<b>23</b>

*Deliberato dal Collegio dei Docenti il 28 novembre 2019*

Deliberato dal Consiglio di Istituto il .....

### **Premesso**

- che oggi ogni istituzione scolastica recepisce quanto espresso dello “Statuto dello Studente e delle Studentesse”(DPR 249/98 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235),
- accoglie ed applica la “Convenzione Nazionale dei diritti del fanciullo” (legge 179/91),

### **vista e considerata**

- l'opportunità e la possibilità dei genitori, degli studenti, del personale di chiedere l'adeguamento del presente Regolamento all'aggiornarsi e al modificarsi delle convinzioni e delle conoscenze pedagogiche,

### **si delibera**

## **TITOLO I: DIRITTI E DOVERI**

### **DIRITTI**

**Art. 1.** L'Istituto “Gian Pietro Chironi” è una Comunità Scolastica che **pone lo studente al centro del proprio interesse educativo e formativo**; è indirizzata al dialogo ed è ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e della legalità.

La Comunità Scolastica fonda l'azione educativa e formativa sulla relazione prioritaria studente-famiglia-scuola.

**Art. 2.** L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturali e religiose di ciascuno.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

**Art. 3.** Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del curriculum lo studente, anche attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, avrà la possibilità di affrontare problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione, legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

**Art. 4.** La valutazione è trasparente e tempestiva: lo studente infatti conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche e dei crediti formativi. Le valutazioni orali e scritte periodiche, del trimestre e del pentamestre o del quadrimestre a seconda delle scelte fatte nelle sedi collegiali, nonché quelle di scrutinio finale, hanno carattere personale.

**Art. 5.** Ogni dato psicofisico e situazione familiare, riferiti allo studente e significativi sull'attività formativa, sono rilevati in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996.

**Art. 6.** Gli studenti hanno diritto alla partecipazione democratica attraverso la rappresentanza paritetica nelle commissioni di lavoro sugli argomenti che li riguardano sul piano educativo e formativo, intervenendo in ogni fase di elaborazione e di decisione. Tutti i risultati di lavoro elaborati dalle commissioni su argomenti che riguardano la componente studentesca, ottenuti senza la prevista partecipazione degli studenti, sono da considerarsi in contrasto con le normative presenti nel Regolamento.

**Art. 7.** Per essere facilitato nella partecipazione, lo studente ha il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui è coinvolto quotidianamente. Ogni studente all'atto dell'iscrizione riceve lo schema del Piano Triennale dell'offerta formativa e il Regolamento d'istituto.

I verbali delle delibere dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto sono disponibili in copia a richiesta dei singoli docenti, studenti o genitori, del personale ATA, e dei collaboratori scolastici.

Gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto all'informazione anche sulle risorse finanziarie e sulle spese relative ai progetti realizzati dall'Istituto.

**Art. 8.** Gli studenti nel quadro del Piano Triennale dell'Offerta Formativa propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi. Il Comitato Studentesco di cui alle leggi 133 e 567 esprime pareri sulle attività della scuola formulate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (legge 107/2015); a tal fine gli studenti, nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno comunicate alla Commissione paritetica incaricata della predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Art. 9.** Fanno parte integrante del presente Regolamento i regolamenti delle attività, degli spazi e degli organismi.

In relazione al regolamento d'Istituto, e ai regolamenti delle attività e degli spazi, svolge funzione interpretativa, e, se necessario, propositiva l'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

**Art. 10.** Il Dirigente Scolastico, sentiti il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Presidente dell'Organo di Garanzia, può sospendere l'efficacia dei regolamenti d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con specifica circolare.

**Art. 11.** I regolamenti d'Istituto, oltre ad essere pubblicati nelle forme degli atti del Consiglio d'Istituto, vengono consegnati agli studenti all'atto della prima iscrizione. La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

**Art. 12.** (Art. 2 del DPR 249/88) Gli studenti hanno diritto a:

1. Formazione culturale e professionale qualificata
2. Tutela della riservatezza
3. Informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
4. Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
5. Valutazione trasparente e tempestiva
6. Espressione della propria opinione mediante consultazione
7. Libertà di apprendimento anche oltre i consueti percorsi formativi
8. Scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola
9. Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono
10. Ambiente favorevole alla crescita integrale della persona

11. Servizio educativo e didattico di qualità
12. Offerte formative aggiuntive e integrative
13. Sostegno alle iniziative liberamente assunte dagli studenti
14. Iniziative per il recupero, per quanto economicamente sostenibili
15. Salubrità e sicurezza degli ambienti
16. Disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica
17. Servizi per la promozione della salute e per l'assistenza psicologica
18. Diritto di riunione e di assemblea e di associazione
19. Svolgere iniziative all'interno della scuola, non contrastanti con l'attività didattica
20. Utilizzazione dei locali in ore pomeridiane concordate
21. Possibilità di autogiustificare le assenze (per gli alunni maggiorenni)
22. Possibilità di riunirsi in Assemblea di Istituto, secondo le regole e le procedure indicate nel presente Regolamento (Titolo XI).

## **DOVERI**

**Art. 13.** (Art. 3 del DPR 249/98) Gli Studenti hanno il dovere di assicurare:

1. Frequenza regolare
2. Assiduità negli impegni di studio
3. Rispetto, anche formale, verso il personale della scuola
4. Comportamento corretto
5. Rispetto del regolamento interno
6. Rispetto delle norme di sicurezza
7. Utilizzo corretto delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici
8. Collaborazione per rendere accogliente l'ambiente scolastico
9. Cura dell'ambiente scolastico.

**Art. 14.** Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto,

lo stesso rispetto, anche formale, che essi richiedono per loro stessi. Ognuno ha il dovere di osservare un comportamento rispettoso, corretto e diligente.

La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente Scolastico.

**Art. 15.** L'Istituto è aperto agli studenti dalle ore 08.00 alle ore 23.00; per usufruire delle strutture dell'Istituto in orario extrascolastico ed in periodi di pausa dell'attività didattica ci si attiene al presente regolamento e a tutte le disposizioni legislative in materia scolastica.

**Art. 16.** A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, cortili compresi (legge n.584 del'11-11-1975 e D.P.C.M. del 14-12-1995), pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Ai fini della vigilanza vengono individuati 4 docenti

Tutto il personale della scuola è tenuto al rispetto di questa norma.

**Art. 17.** I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti all'interno dell'Istituto.

Si consiglia vivamente agli studenti di spegnere il telefono prima di avere accesso all'interno dell'Istituto.

Salvo casi particolari didatticamente rilevanti, e sempre previa autorizzazione degli insegnanti, può essere consentito agli studenti l'utilizzo dello smartphone, iphone o tablet durante l'ora di lezione, solo ed esclusivamente per svolgere specifica attività di studio e di ricerca che implica l'utilizzo di internet o dei nuovi sistemi interattivi, multimediali ed inclusivi, ritenuti idonei dai docenti.

Tutto il personale della scuola è tenuto alla corretta e precisa osservanza di questa norma.

**Art. 18.** Nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti che si trovano all'interno dell'Istituto, dovranno autonomamente dimostrare la propria maturità personale, adottando un comportamento educato e avendo altresì cura di rispettare tutti gli arredi, le suppellettili, le attrezzature, e tutti i beni presenti, che appartengono dell'intera comunità scolastica.

**Art. 19.** È preciso dovere civico di tutti rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e tutti gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.

**Art. 20.** Di eventuali perdite o danneggiamenti dei beni appartenenti al patrimonio dell'Istituto, sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura e i materiali danneggiati.

**Art. 21.** L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. Pertanto, tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali.

**Art. 22.** Gli studenti, che non intendono presenziare all'assemblea studentesca d'Istituto, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula per effettuare, con i docenti in servizio, attività di recupero e/o approfondimento. Gli studenti, che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

**Art. 23.** Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati, e ne sono responsabili. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

**Art. 24.** Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda al Regolamento di Disciplina (Titolo II di questo Regolamento d'Istituto). Si rinvia all'Organo di Garanzia la conciliazione delle conflittualità in merito all'attuazione e all'interpretazione dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

**Art. 25.** La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.

**Art. 26.** Tenendo presente quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti relativamente all'orario di inizio e di conclusione delle lezioni, ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella (ore 8.05). Alle ore 8.10 deve avere inizio la lezione.

Alle ore 8.15 i collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura della porta d'ingresso.

Solo per gravi ed eccezionali motivi, valutati dal docente collaboratore, potrà essere consentito l'accesso entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della seconda campanella (8.05). In ogni altro caso l'accesso è possibile all'inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione della Dirigenza.

L'entrata all'inizio della terza ora di lezione può essere consentita solo in casi eccezionali, previa presentazione di idonea motivazione, attentamente valutata dalla Dirigenza.

Nel caso di modifica dell'orario di inizio delle lezioni, ovvero non più alle ore 8.10, ma alle ore 8.30, gli alunni sono tenuti a trovarsi in aula al proprio posto alle ore 8.25; alle ore 8.30 deve avere inizio la lezione; i collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura della porta d'ingresso alle ore 8.35; solo per gravi ed eccezionali motivi, valutati dal docente collaboratore, potrà essere consentito l'accesso entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della seconda campanella (8.25); in ogni altro caso l'accesso è possibile all'inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione della Dirigenza.

**Art. 27.** Gli studenti che dovessero chiedere di entrare in ritardo saranno ammessi in aula solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficio di Presidenza. Saranno possibili due soli ritardi, oltre i quali lo studente verrà ammesso in aula con riserva e con l'obbligo di venire accompagnato da un genitore il giorno seguente, pena la non ammissione in Istituto.

I genitori saranno immediatamente informati dell'ammissione con riserva tramite sms.

Il ritardo verrà conteggiato nel monte ore tollerabile ai fini della validazione dell'anno scolastico.

**Art. 28.** È possibile autorizzare permessi di uscita anticipata, di norma, non prima dell'inizio della quarta ora di lezione. Le richieste vanno presentate per l'autorizzazione in Vice Presidenza all'inizio delle lezioni. Se l'uscita anticipata è dovuta ad un malore, lo studente è tenuto a dare avviso della situazione al docente che ha la lezione in corso.

**Art. 29.** Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula solo per motivi eccezionali e comunque per breve tempo con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.

**Art. 30.** Lo studente che, per qualsiasi ragione, è stato assente alle lezioni, ha l'obbligo di giustificare dichiarandone il motivo, prima di essere riammesso in classe.

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente on line attraverso il Registro Elettronico.

La giustificazione attraverso il registro elettronico può essere effettuata esclusivamente dai Genitori utilizzando la password loro riservata, sotto personale responsabilità.

Ai genitori che non disponessero di connessione ad internet o che per altri motivi non potessero utilizzare il Registro Elettronico verranno consegnati i Libretti delle Giustificazioni in formato cartaceo.

Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente le assenze solo dopo che alla scuola sarà pervenuta l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori, che costoro sono tenuti a firmare di

persona presso l'Ufficio Didattica. Tale autorizzazione dovrà essere rinnovata ogni anno scolastico. Gli studenti maggiorenni sono comunque tenuti ad informare i propri genitori dell'aver esercitato la facoltà di giustificarsi una qualsiasi assenza. Potrà essere oggetto di sanzione disciplinare il comportamento di qualsiasi alunno, soprattutto se maggiorenne, che, avendo accesso al Registro Elettronico, dovesse provvedere a giustificare una qualsiasi assenza senza aver messo preventivamente al corrente i propri genitori.

**Art. 31.** Ogni assenza per malattia di durata superiore ai cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

**Art. 32.** La giustificazione deve essere inserita nel registro elettronico prima del rientro a scuola dell'alunno. Qualora, per casi eccezionali, non si fosse provveduto in tempo utile, lo studente sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restando l'obbligo di presentare la giustificazione entro e non oltre il giorno successivo, pena la non ammissione.

**Art. 33.** Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha la facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti su una qualsiasi assenza ed eventualmente di considerarla non giustificata.

**Art. 34.** Le assenze ingiustificate, così come quelle ripetute, specie in coincidenza delle verifiche, nonché i frequenti ritardi e le numerose uscite anticipate costituiscono mancanza di osservanza di una corretta disciplina, di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente Scolastico segnala alle famiglie periodicamente i casi di reiterate assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consigli di classe.

**Art. 35.** In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale, qualora gli studenti debbano essere mandati a casa prima del termine delle lezioni, per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo, tramite comunicazione pubblicata nel sito della scuola, annotazione nel registro di classe e comunque attraverso una circolare letta in aula, del cui contenuto gli alunni sono tenuti ad informare i propri genitori.

**Art. 36.** Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente.

Gli studenti maggiorenni potranno chiedere di uscire anticipatamente solo dopo che alla scuola perverrà autorizzazione scritta di entrambi i genitori da firmare in presenza presso l'Ufficio Didattica. Tale autorizzazione dovrà essere rinnovata ogni anno scolastico. Lo studente maggiorenne è tenuto

a presentare, almeno un giorno prima, specifica richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza.

Gli studenti minorenni potranno uscire **solo se accompagnati dai genitori** e previa formale richiesta da inoltrare, tramite Registro elettronico, possibilmente un giorno prima.

## **TITOLO II: REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

**Art. 37** (Mancanze disciplinari). Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino

violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato e ad usare un linguaggio consono all'ambiente scolastico.

**Art. 38.** Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, e quelli presenti nella successiva Tabella A.

**Art. 39.** I criteri principali in materia di applicazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive della personalità altrui.

4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

6. La volontarietà, intesa come dolo, nell'assumere un comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

7. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie contemplate dal presente regolamento, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

8. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. La sanzione influisce sulla valutazione del comportamento.

9. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; alla studentessa e allo studente, compatibilmente con la possibilità di assicurarne l'affiancamento con idoneo personale scolastico, può essere offerta l'opzione di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica secondo i seguenti criteri:

a) per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita, quali a titolo esemplificativo:

- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola;
- attività di giardinaggio nelle aree di pertinenza della scuola;
- attività di pulizia delle attrezzature didattiche della scuola.

b) Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con un massimo di due ore giornaliere di attività.

c) Salvo il caso di recidiva, l'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza.

10. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

11. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nell'anno scolastico in corso. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

12. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in



merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati, né la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito. Allo stesso modo, la rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

13. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.

**Art. 40** (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e di rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto.

**Art. 41** (Sanzioni disciplinari). Ai fini del presente regolamento e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 sono considerate sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo verbale o scritto, quest'ultimo da annotare sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- b) l'ammonizione, da annotare sul registro di classe irrogata dal docente o dal coordinatore di classe o, in funzione della gravità del fatto, dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore, a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- c) la censura, trascritta sul fascicolo personale dello studente, irrogata dal Consiglio di Classe o, in funzione della gravità del fatto, dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore, a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe. Sostituisce la "sospensione con obbligo di frequenza".
- d) l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell'ambito dell'ordinaria frequenza scolastica da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore, con annotazione sul fascicolo personale anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla. Detto obbligo è comunque vincolato alla possibilità di affiancare lo studente con idoneo personale scolastico;
- e) la sospensione della frequenza delle attività didattiche per un periodo non superiore a cinque giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, trascritta sul fascicolo personale dello studente;
- f) la sospensione della frequenza delle attività didattiche per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, trascritta sul fascicolo personale dello studente;
- g) la sospensione della frequenza delle attività didattiche per un periodo maggiore di quindici giorni, deliberata dal Consiglio di Istituto e trascritta sul fascicolo personale dello studente.

**TABELLA A.**

<b>Descrizione infrazione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Sanzione per reiterazione</b>	<b>Organo competente</b>
1. Mancato rispetto degli impegni scolastici (disattenzione nelle lezioni, mancato svolgimento di compiti, indisponibilità del materiale necessario, ...).	Richiamo verbale o scritto da parte del docente (1).	Ammonizione scritta; Convocazione dei genitori.	Docente

2. Mancato svolgimento di attività didattiche programmate.	Richiamo scritto	Ammonizione scritta; Convocazione dei genitori.	Docente
3. Comportamento scorretto durante prove di valutazione (copiatura, suggerimenti, ...)	Richiamo scritto e/o penalizzazione nella valutazione. Convocazione dei genitori.	Ammonizione scritta da parte del docente e penalizzazione nella valutazione. Convocazione dei genitori.	Docente
4. Mancata trasmissione di comunicazioni dalla scuola alla famiglia.	Richiamo scritto; Convocazione dei genitori.	Ammonizione scritta; Convocazione dei genitori.	Coordinatore di classe
5. Mancata consegna di documentazione amministrativa alla scuola.	Richiamo scritto in assenza di regolarizzazione entro l'inizio delle lezioni del giorno scolastico successivo. Convocazione dei genitori.	Ammonizione scritta in caso di ulteriore assenza di regolarizzazione entro l'inizio delle lezioni del secondo giorno scolastico successivo. Convocazione dei genitori.	Dirigente Scolastico
6. Ritardi e assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti.	Come specificato nei precedenti artt. 27 e 30		
7. Assenze collettive non giustificate da manifestazioni indette da soggetti pubblici riconosciuti dalle norme.	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori.	Censura scritta. Convocazione dei genitori.	Dirigente Scolastico o Collaboratore del Dirigente
8. Assenze reiterate prive di adeguata giustificazione o in coincidenza di verifiche programmate	Come specificato nei precedenti artt. 33 e 34		
9. Contraffazione di voti, di giustificazioni, di comunicazioni tra scuola e famiglia, danneggiamento,	Ammonizione scritta e convocazione dei genitori o, in funzione della gravità del fatto,	Censura scritta e convocazione dei genitori o, in funzione della gravità del fatto,	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di

falsificazione, sottrazione o distruzione di documenti.	sospensione dalle attività didattiche da uno a cinque giorni.	sospensione dalle attività didattiche da 7 a 14 giorni.	Classe.
10. Allontanamento arbitrario o non autorizzato dalla classe o dall'Istituto.	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori o, in funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 5 giorni.	Censura scritta. Convocazione dei genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 6 a 10 giorni.	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di classe.
11. Permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti.	Ammonizione scritta	Censura scritta. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 2 giorni.	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di classe.
12. Violazione del divieto di assunzione in classe di sostanze alimentari.	Richiamo scritto	Ammonizione scritta	Docente
13. Violazione del divieto di uso di apparecchiature elettroniche in tempi e spazi non consentiti.	Richiamo scritto e ritiro dell'apparecchiatura elettronica con riconsegna all'alunno o ai genitori solo al termine delle lezioni.	Ammonizione scritta e ritiro dell'apparecchiatura elettronica con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni. Convocazione dei genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Docente o Coordinatore di classe
13 bis. <b>In caso di rifiuto della consegna e reiterazione</b> nell'uso delle apparecchiature elettroniche	Richiamo scritto, segnalazione all'ufficio di Presidenza, convocazione dei genitori; sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Richiamo scritto, segnalazione all'ufficio di presidenza, convocazione dei genitori; sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 4 a 7 giorni.	Consiglio di classe
14. Violazione del divieto di introduzione di altri materiali e oggetti non consentiti.	Richiamo scritto e ritiro degli oggetti con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni o ai	Ammonizione scritta e ritiro degli oggetti con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni o ai genitori. Sospensione	Docente o Coordinatore di classe

	genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 2 giorni.	dalla frequenza delle attività didattiche da 3 a 10 giorni.	
15. Disturbo delle lezioni e/o delle attività scolastiche.	Richiamo verbale, richiamo o ammonizione scritta. In funzione della gravità del fatto sospensione da 1 a 3 giorni.	Richiamo scritto o ammonizione scritta. In funzione della gravità del fatto (art.340 C.P.P.) sospensione da 5 a 10 giorni.	Docente Consiglio di classe
16. Ricorso a turpiloquio, linguaggio volgare o blasfemo, espressioni irrispettose.	Richiamo scritto. In funzione della gravità del fatto sospensione da 1 a 4 giorni.	Ammonizione scritta Sospensione dalla frequenza delle attività da 5 a 10 giorni.	Docente Consiglio di classe
17. Espressioni lesive dell'altrui personalità, nome, immagine, onore, reputazione, identità, razza, sesso, religione.	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 5 a 10 giorni.	Consiglio di classe
18. Molestie nei confronti di altri.	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 3 a 5 giorni.	Censura scritta. Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 6 a 15 giorni e Segnalazione all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
19. Violazione del divieto di fumo in tempi e spazi non consentiti.	Censura scritta Multa da €27,50 a €275,00. Convocazione dei genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Censura scritta Multa da €27,50 a €275,00. Convocazione dei genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 3 a 10 giorni.	Consiglio di classe
20. Violazione del divieto di introduzione e di uso di bevande alcoliche	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione dalla frequenza delle	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione dalla frequenza delle	Consiglio di classe

	attività didattiche da 1 a 3 giorni	attività didattiche da 3 a 5 giorni	
21. Violazione del divieto di introduzione e di uso di sostanze non lecite	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 5 giorni.	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 6 a 15 giorni. Segnalazione all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
22. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza, propria e altrui, anche dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale.	Richiamo scritto Convocazione dei genitori.	Ammonizione scritta Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Docente o, in funzione della gravità del fatto e nel caso di sospensione, Consiglio di classe
23. Lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 3 a 7 giorni.	Consiglio di classe
24. Comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'ambito strettamente scolastico.	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 10 giorni.	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da dieci giorni fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
25. Comportamento lesivo della privacy delle persone. Diffusione e/o comunicazione di dati personali e di immagini di altre persone senza prima averne informato adeguatamente le persone coinvolte e averne avuto esplicito consenso.	Censura scritta In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 5 a 10 giorni.	Censura scritta In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 10 giorni fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
26. Comportamento scorretto e/o offensivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni, del personale	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione	Censura scritta. Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto,	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione

della scuola o di estranei.	della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 15 giorni.	sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico.	dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
27. Ricorso alle vie di fatto nei confronti dei compagni, del personale della scuola o di estranei	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 5 a 15 giorni.	Censura scritta. Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 6 a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Denuncia all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
28. Atti di bullismo e di cyberbullismo.	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 5 a 10 giorni. Denuncia all'Autorità Giudiziaria.	Censura scritta. Convocazione dei genitori. Sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 10 a 20 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Denuncia all'Autorità Giudiziaria.	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
29. Sottrazione indebita di beni altrui e scolastici.	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori e risarcimento. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 1 a 3 giorni.	Censura scritta. Convocazione dei genitori e risarcimento. In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla frequenza delle attività didattiche da 3 a 5 giorni. Denuncia all'Autorità Giudiziaria.	Consiglio di classe
30. Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni.	Richiamo scritto. Convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario (2).	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario (2). Sospensione da 1 a 3 giorni.	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di classe
31. Danneggiamenti e/o atti vandalici nei confronti di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne.	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario (2). In funzione della gravità del fatto, sospensione	Censura scritta, convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario (2). In funzione della gravità del fatto, sospensione dalla	Consiglio di classe per somme fino a €. 100,00; il Consiglio d'Istituto per somme superiori

	della frequenza delle attività didattiche da 3 a 5 giorni.	frequenza delle attività didattiche da 5 a 10 giorni.	a €. 100,00.
<p>(1) Per docente si intende il docente che ha rilevato l'infrazione.</p>			
<p>(2) In caso di danneggiamento a mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc., allo studente vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino. Le spese relative a danni per i quali non sono stati individuati i responsabili vengono ripartite fra tutti gli studenti, come indicato nel Patto di Corresponsabilità Educativa.</p>			

**Art. 42** (Conversione delle sanzioni). L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie. La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale d'ammonizione nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della Presidenza, prevista nel precedente art. 40. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

**Art. 43** (Procedimento). Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni eventualmente assistito dal legale rappresentante: l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

**Art. 44** (Impugnazioni). Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro, entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.L.n.297/94. Avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui al successivo art.44. L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

**Art. 45** (Organo di garanzia). Per la composizione, nomina e funzionamento dell'Organo di garanzia, si rinvia al regolamento dell'organo stesso. Il procedimento innanzi all'Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'Organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. L'Organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

### **TITOLO III: REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

#### **Capo I – Uscite di più giorni.**

**Art. 46** (Uscite di più giorni). I Consigli di classe, nell'ambito delle deliberazioni del Collegio dei Docenti, che ritengono opportuno realizzare un'uscita di più giorni presentano al Dirigente un

progetto coerente con la programmazione didattico-educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. Il progetto, che dovrà essere inserito nel piano di lavoro formulato dai Consigli di Classe entro il mese di ottobre, si articola in tre fasi didattiche, da svolgersi prima, durante e dopo l'uscita.

**Art. 47.** (Docenti accompagnatori). La scelta degli insegnanti accompagnatori, di competenza del Dirigente, sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un'area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto. Non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni insegnanti che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad iniziative, all'estero o in Italia, a meno che l'uscita di più giorni non si verifichi in momenti di sospensione dell'attività didattica.

**Art. 48.** (Partecipazione degli studenti). L'Istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte tenendo presenti criteri di economicità non legati alla diminuzione della qualità dei servizi offerti. Gli studenti di ogni classe potranno scegliere l'itinerario più confacente alle proprie necessità tra quelli loro proposti dal Consiglio di classe. La classe potrà effettuare le uscite programmate soltanto se le adesioni raggiungono almeno i 2/3 dei frequentanti.

**Art. 49** (Costi). Al fine di consentire alle famiglie l'iniziativa meno gravosa dal punto di vista economico i Consigli di classe cercheranno di proporre itinerari paragonabili per efficacia formativa.

**Capo II – Uscite di un giorno a carattere culturale e sportivo.**

**Art. 50.** (Visite guidate). Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell'Istituto. Ciascuna classe potrà effettuare visite guidate, previa adesione di almeno 2/3 degli studenti frequentanti.

**Art. 51.** (Programmazione didattica). Il Consiglio di Classe, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'effettuazione delle visite, e indica i docenti accompagnatori privilegiando, se possibile, i docenti delle discipline oggetto della visita. Il Consiglio di Classe progetta le attività all'interno del piano di lavoro della classe approvato all'inizio dell'anno scolastico.

**Art. 52** (Casi d'urgenza). Nel caso di visite non programmabili all'inizio dell'anno scolastico, il docente proponente potrà presentare richiesta in qualsiasi momento dell'anno.

**Art. 53** (Docenti accompagnatori). I docenti accompagnatori non possono effettuare più di tre visite guidate durante l'anno scolastico; possono, in caso di necessità, superare questo limite se non hanno partecipato ad iniziative quali viaggi d'istruzione.

**Art. 54** (Giustificazione delle assenze). Gli studenti che non parteciperanno all'uscita, essendosi regolarmente iscritti, dovranno giustificare l'assenza il giorno successivo sul libretto.

**Capo III – Disposizioni comuni.**

**Art. 55** (Numero di docenti accompagnatori). Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero degli studenti, orientativamente uno ogni quindici.

**Art. 56** (Organizzazione e assicurazione). Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L'organizzazione potrà essere curata o direttamente dall'Istituto o tramite agenzia. È obbligatoria la stipulazione di un'assicurazione per studenti e insegnanti contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti per chi ne fosse sprovvisto.



**Art. 57** (Orario di arrivo). L'obbligo di sorveglianza termina con l'arrivo presso l'Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all'orario previsto dal programma comunicato ai genitori.

**Art. 58** (Consenso). Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell'Istituto il consenso dei genitori.

#### **TITOLO IV : REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 133/96**

**Art. 59** (Utilizzo degli spazi). L'Istituto "G.P. Chironi" è una scuola aperta in conformità alla Direttiva Ministeriale n.133/96, e del relativo regolamento attuativo. L'Istituto mette a disposizione, per un uso diligente, spazi, locali e attrezzature, compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza, per le finalità previste nella suddetta direttiva.

**Art. 60** (Iniziativa complementari e integrative). Le iniziative complementari e integrative di durata annuale devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il quindici ottobre di ogni anno, per la deliberazione da parte degli organi competenti. Proposte successive o estemporanee possono essere esaminate singolarmente con apposita delibera.

**Art.61** (Attività di studio). Le attività di studio e approfondimento in orario scolastico richieste da gruppi di studenti possono svolgersi, sotto la sorveglianza del personale in servizio, previa domanda al Dirigente Scolastico da consegnare con quarantotto ore di anticipo.

**Art. 62** (Iniziativa promosse da Enti). Le iniziative promosse da Enti o Associazioni esterne sono disciplinate da apposita convenzione la cui durata, di norma, non può essere superiore ad un anno. In tali convenzioni sono indicate le specifiche modalità di accesso, d'uso e di rilascio di spazi e attrezzature, con l'indicazione di un soggetto responsabile.

**Art. 63** (Attività complementari). Le attività complementari sono sottoposte ai criteri di valutazione dei Consigli di classe ai fini dell'attribuzione dei crediti scolastici e/o formativi.

**Art. 64** (Disposizione finale). Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

#### **TITOLO V: REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI**

##### **Capo I – Aule**

**Art. 65** (Aule). Le aule devono contenere, per ragioni di sicurezza, i banchi in doppia fila in modo da facilitare l'esodo in caso di necessità e la pulizia del locale. I docenti della prima ora di lezione devono segnalare al Dirigente, per iscritto, eventuali casi di mancata o insufficiente pulizia. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che via via le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di buona manutenzione di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule durante l'ora di lezione, se non in casi particolari che ogni docente valuterà.

**Art. 66** (Uso di attrezzature). L'utilizzo di computer, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici. In casi di danneggiamento alle

attrezzature permane il principio di responsabilità solidale dell'intera classe, di cui al successivo articolo, qualora non sia individuabile un singolo responsabile. Nell'utilizzo dei computer gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica.

**Art. 67** (Danneggiamenti). Qualora si verifichi l'esistenza di guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. Se nelle aule si dovessero verificare dei danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà dei danni collettivamente la classe che per ultima ha occupato l'aula.

**Art. 68** (Pianta della classe). È compito dei Coordinatori di Classe costruire la pianta indicando la posizione dei banchi occupati dai singoli alunni; questo va fatto anche per ogni aula utilizzata dalla classe.

**Art. 69** (Corridoi e atri). Il transito nei corridoi e negli atri deve avvenire ordinatamente, e senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, o comunque disturbo all'attività didattica nelle aule.

## **Capo II – Spazi comuni esterni alle aule**

**Art. 70** (Spazi comuni esterni alle aule). Gli utenti della scuola debbono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono nelle aule contemporaneamente. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

**Art.71** (Sorveglianza). L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.

Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale.

Non è consentito svolgere giochi di squadra, o comunque attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

## **TITOLO VI: REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA**

**Art.72** (Funzionamento dei laboratori). La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato, su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e l'acquisizione dei materiali, nonché l'aggiornamento inventariale.

Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

**Art. 73** (Pianta dell'aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

**Art. 74** (Accesso ai laboratori). Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In caso di necessità debbono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei laboratori con anticipo al responsabile: va comunque garantita la presenza di un docente nel corso delle attività. Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta utilizzi il laboratorio stesso. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.

**Art. 75** (Salvataggi e configurazioni). I file vanno salvati sul disco di rete all'interno della cartella intestata all'utente. I file non registrati come sopra esplicitato verranno rimossi. Nel caso in cui si presentino particolari esigenze connesse all'attività didattica, l'hardware e il software necessari ad un più funzionale uso del computer, devono essere richiesti al responsabile del laboratorio.

È consentito utilizzare solo l'hardware e il software forniti dall'istituto; l'utilizzo di altri hardware e software potrà essere permesso solo previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio.

Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente.

**Art.76** (Responsabilità per guasti). Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

**Art. 77** (Attivazione del sistema). Al termine del proprio lavoro ogni utente deve disconnettere il computer. Il docente dell'ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine.

**Art. 78** (Applicazione del regolamento). Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori.

**Art.79** (Comportamento in aula). È vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. È tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

**Art. 80** (Disposizione finale). Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico dal responsabile del laboratorio.

## **TITOLO VII: REGOLAMENTO DEL LABORATORIO LINGUISTICO**

**Art.81** (Funzionamento del laboratorio). La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale.

Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

**Art. 82** (Pianta dell'aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va prontamente riportata sulla pianta stessa.

Ogni eventuale spostamento deve essere sempre annotato sul registro delle presenze.

**Art.83** (Accesso al laboratorio). Chiunque utilizzi il laboratorio linguistico deve apporre la propria firma nel registro delle presenze.

**Art. 84** (Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula). Ogni docente risponde dell'utilizzo della consolle nelle sue ore di lezione, e cura che gli studenti lascino in ordine l'aula. Al termine della lezione il docente deve preoccuparsi dello spegnimento del laboratorio. Il docente che evidenzia

difetti di utilizzo deve segnalarlo al responsabile del laboratorio: in ogni caso deve evidenziare sul registro delle presenze eventuali guasti, mancanze, difetti, affinché i colleghi possano predisporre in modo adatto la propria attività.

**Art. 85** (Responsabilità per guasti). Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato o al responsabile o all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

**Art. 86** (Comportamento in aula). È vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali.

È tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

## **TITOLO VIII: REGOLAMENTO DELLA PALESTRA**

**Art.87** (Funzionamento della palestra). La cura e il buon funzionamento della palestra sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. Il responsabile della palestra integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

**Art. 88** (Utilizzo dei materiali). Ogni docente: risponde al responsabile dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione; cura direttamente l'uso degli attrezzi da parte degli alunni; presta attenzione e provveda affinché ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

**Art. 89** (Abbigliamento). Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all'uso in palestra.

L'obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico.

Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta).

È assolutamente vietato l'uso di deodoranti e prodotti spray di qualsiasi tipo. È vietato bere e mangiare all'interno della palestra.

**Art.90** (Custodia dei locali). Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, quindi l'Istituto non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti, che possono lasciare i propri effetti personali negli armadietti posti a loro disposizione o in consegna al docente.

**Art. 91** (Infortuni). In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante le attività integrative pomeridiane che prevedano comunque la presenza di docenti di Educazione Fisica, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni.

**Art.92** (Utilizzo della palestra fuori dall'orario scolastico). La palestra può essere concessa in uso, al di fuori degli spazi orari riservati all'Istituto, a società sportive senza fine di lucro, previa autorizzazione su delibera del Consiglio d'Istituto.

## **TITOLO IX: REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SCIENZE INTEGRATE, CHIMICA E FISICA**

**Art. 93** (Funzionamento dei laboratori). La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidati al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico viene designato, su proposta del Dirigente, un docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale. Il responsabile del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente regolamento per la parte relativa alla sicurezza.

**Art. 94** (Pianta dell'aula). Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dai propri studenti per l'anno scolastico corrente: ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

**Art. 95** (Accesso ai laboratori). Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, o dal responsabile, o dall'assistente tecnico, o comunque non al di fuori degli orari previsti. I docenti che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo invece in qualunque momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. Qualora fossero disponibili sia lo spazio aula che il laboratorio, il docente che scelga di utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la data, l'ora e la classe occupante il laboratorio, apponendovi inoltre la propria firma.

**Art. 96** (Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula). Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall'assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall'aula senza informarne il responsabile o l'assistente tecnico. Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell'acqua e del gas, se utilizzati, devono essere chiusi al termine dell'uso. È fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale esostanza, senza l'autorizzazione del docente presente in laboratorio.

**Art.97** (Responsabilità per guasti). Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

**Art. 98** (Comportamento in aula). È vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali. È tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

## **TITOLO X: REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

**Art. 99** (Costituzione). È istituito l'organo di garanzia previsto all'art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

**Art. 100** (Composizione). L'organo di garanzia è composto da due docenti, un genitore, uno studente e dal Dirigente Scolastico, e dura in carica tre anni. Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti ed eletti nel Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.

**Art. 101** (Decadenze). Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia inflitto un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

**Art. 102** (Competenze). L'Organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dell'art.5 comma 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Svolge funzioni d'appello rispetto alla sanzione dell'ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'Organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto. L'Organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alla Commissione Regolamenti

**Art. 103** (Funzionamento). L'organo detta al proprio interno regole di funzionamento, con apposito regolamento. È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

## **TITOLO XI: REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

**Art. 104** (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica.

**Art. 105** (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del Decreto Legislativo n.297del 16.4.1994.

**Art. 106** (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall'Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico e all'Organo di garanzia, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto.

Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

### **Capo I – Assemblea d'Istituto**

**Art. 107** (Partecipazione). La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli studenti che non intendono parteciparvi resteranno in classe per svolgere attività di recupero e/o di approfondimento con i propri docenti in servizio. A tal fine i docenti registreranno le presenze in aula.

**Art. 108** (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

**Art. 109** (Svolgimento). L'Assemblea di Istituto si articola con la partecipazione di tutte le classi. Dello svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell'Assemblea.

**Art. 110** (Vigilanza). Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di

Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori. Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della sorveglianza, al fine di assicurare la vigilanza sui minori e la sicurezza dei locali messi a disposizione per l'incontro assembleare. I docenti, se dovessero rilevare condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, devono dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospenderla e far riprendere le lezioni previste dall'orario.

## **Capo II – Assemblee di classe**

**Art. 111** (Convocazione e durata). L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate consecutivamente nella stessa giornata e non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

**Art. 112** (Procedura di convocazione). La richiesta di convocazione dell'Assemblea va presentata in Vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento. L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata con notazione sul registro di classe.

**Art. 113** (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

**Art. 114** (Sorveglianza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: quando rilevi condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

## **TITOLO XII: L'ORA DI RELIGIONE**

**Art. 115** (Scelta dell'ora di religione). Al momento del perfezionamento dell'iscrizione, gli alunni potranno presentare istanza per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tutti gli alunni, nel momento del perfezionamento della domanda di iscrizione, avranno la possibilità di presentare istanza, dove indicare se "avvalersi" o "non avvalersi" dell'insegnamento della religione cattolica.

**Art. 116** (Alternative all'ora di religione). Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è possibile allontanarsi dall'Istituto solo se ne è stata fatta esplicita richiesta scritta dal genitore all'inizio dell'anno scolastico, anche se l'alunno ha raggiunto la maggiore età. Viene data altresì facoltà, agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, di svolgere attività alternative, mediante esplicita loro richiesta, **solo nei casi in cui l'Istituto possa avanzare delle proposte condizionate da una idonea ed effettiva disponibilità di spazi e di professionalità.**

## **TITOLO XIII: REGOLAMENTO DEI CORTILI**

**Art. 117** (cortili lato ingresso). Nelle porzioni dei cortili posti ai lati in corrispondenza dell'ingresso principale dell'Istituto, è consentito il transito in ingresso o in uscita dalla scuola, ma non lo stazionamento prolungato, ancor di meno il bivacco durante la ricreazione; negli stessi è severamente proibito fumare.

Qualsiasi trasgressione al presente articolo dovrà essere segnalata al Dirigente scolastico o a suoi vicari dai collaboratori scolastici e dai docenti in servizio di vigilanza.

**Art. 118** (cortile interno). Il Dirigente scolastico può autorizzare l'utilizzo del cortile interno per accordare agli studenti lo svolgimento della ricreazione, allorquando le condizioni meteorologiche lo consentano, ovvero in assenza di pioggia e di vento; il comitato studentesco avrà l'obbligo di assicurare un idoneo ed efficace servizio di vigilanza; anche i docenti momentaneamente non in servizio sono tenuti a garantire la vigilanza degli alunni. Alle ore 11.00 i collaboratori avranno cura di aprire la porta che dall'andito del piano ingresso consente l'accesso al cortile interno; alle ore 11.10 la porta di accesso al cortile interno verrà chiusa. I ritardi nei rientri in classe dopo la ricreazione, nonché un comportamento non conforme alle regole del rispetto già contemplate dal presente regolamento, potranno essere considerate ostative nel proseguimento dell'utilizzo del cortile come spazio dove svolgere la ricreazione.

**Art. 119** (sosta delle autovetture). Al momento, per la sosta delle autovetture, il Dirigente Scolastico consente l'utilizzo di una porzione di cortile da cui si accede oltrepassando il cancello di via Lombardia. Il transito e la sosta non devono costituire pericolo ed intralcio per nessuno; in particolare le auto in sosta devono assicurare la conservazione dello spazio necessario all'ingresso dei mezzi di trasporto degli alunni diversamente abili che hanno necessità di accedere o di uscire dal portone vicino alla palestra.

#### **TITOLO XIV: PAUSA DIDATTICA E ATTIVITÀ RECUPERO**

**Art. 120** (pausa didattica). Per pausa didattica è da intendersi quel lasso di tempo, della durata massima di due settimane (salvo situazioni particolari) comprese le verifiche, successivo agli scrutini del primo trimestre o quadrimestre, in cui i docenti non presentano alla classe nuovi argomenti, ma si soffermano a svolgere particolari attività di approfondimento per le eccellenze o di ripasso per gli alunni che in sede di scrutinio hanno riportato una votazione al di sotto della sufficienza.

Del fatto che ci si avvalga della pausa didattica, degli alunni coinvolti e degli argomenti da trattare, i docenti ne daranno comunicazione al Consiglio di classe, in occasione del giorno dello scrutinio di fine del primo trimestre o quadrimestre.

**Art. 121** (attività di recupero dell'ultimo quadrimestre o del pentamestre).

Nel corso degli ultimi 10 giorni del mese di giugno tutti i docenti dovranno provvedere a predisporre opportune verifiche di recupero per quegli alunni che hanno riportato delle insufficienze nel corso del secondo quadrimestre o del pentamestre. Il risultato delle prove orali va comunicato all'alunno al termine della verifica stessa; per quanto concerne le prove scritte, il risultato dovrà essere comunicato all'alunno interessato entro il giorno fissato per lo scrutinio finale.